

REGIONE MOLISE

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 1991, n. 18.

(...)

Capo II - Provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della regione

Art. 8

Segreterie particolari ⁽⁷⁾.

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: "segreterie particolari".

2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.

3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ⁽⁸⁾.

4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5

Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	1		1 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuità e fissità di erogazione nonché dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, è incrementato dall'importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell'entità numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento è, altresì, incrementato di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta dai componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4 ⁽¹¹⁾. È escluso qualsiasi onere ulteriore per l'Amministrazione.

6. Il personale assegnato alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale ed il personale in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie esclusivamente come addetto, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al personale regionale ed al personale in posizione di comando, assegnato alle segreterie con l'attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario in relazione sia alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, sia alle competenze e capacità professionali richieste dalla funzione esercitata. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per l'eventuale differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale ⁽¹²⁾.

7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalità di cui al presente articolo, può essere assunto anche personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2 ⁽¹³⁾.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti ⁽¹⁴⁾.

10. Le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti ⁽¹⁵⁾.

11. I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale. Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato ⁽¹⁶⁾.

12. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell'incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza.

14. I rapporti di lavoro di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale ⁽¹⁷⁾.

14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento ⁽¹⁸⁾.

(7) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 15, con la decorrenza indicata all'art. 2 della stessa legge, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Segreterie particolari. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della Regione, a parziale modifica della *legge regionale 29 aprile 1985, n. 14* e della *legge regionale 26 aprile 1988, n. 11*, sono istituite, per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori Regionali, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai Presidenti delle

Commissioni Consiliari, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le segreterie particolari i cui organici non possono eccedere:

- a) 5 unità per il Presidente della Giunta Regionale;
- b) 3 unità per ogni Assessore;
- c) 5 unità per il Presidente del Consiglio;
- d) 1 unità per ciascun Vice Presidente del Consiglio;
- e) 1 unità per ciascun Consigliere Segretario;
- f) 1 unità per ciascun Presidente di Commissione;
- g) 1 unità per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede la Giunta Regionale per le unità previste alle lettere a) e b) del 1° comma e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per le unità previste alle lettere c) d) e) f) g), con apposite deliberazioni su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

Il personale di cui al precedente comma può essere prescelto dal ruolo regionale o in posizione di comando tra i dipendenti dello Stato, Parastato, Enti Locali o altri enti pubblici.

Il trattamento economico per i responsabili delle segreterie particolari è pari a quello iniziale previsto per la VIII qualifica funzionale.

Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano affidate a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il funzionario preposto alla direzione di un ufficio. Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento economico in godimento all'atto del conferimento dell'incarico.

Il responsabile delle segreterie particolari di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, art. 8 può essere nominato anche tra persone esterne all'amministrazione. Il trattamento economico è pari a quello previsto per la VIII qualifica funzionale.

Il personale esterno dotato di laurea viene assunto con contratto di diritto privato.

Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, ne sostituirsi ad essi.

Gli incarichi di cui al presente articolo hanno termine contestualmente alla cessazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente della Giunta Regionale e dei singoli Assessori.

Il personale comandato da altri Enti e Amministrazioni per le segreterie di cui al 1° comma, alla cessazione dell'incarico di segreteria farà rientro agli Enti e Amministrazioni di provenienza.

Sono abrogate le norme regionali che risultano incompatibili o in contrasto con il presente articolo.

Per i comandi da attivare in relazione ad esigenze delle segreterie particolari non è richiesta la vacanza del posto in organico, ne va acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione del Personale.».

(8) Comma così modificato dall' *art. 48, comma 1, L.R. 18 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

(9) Tabella così sostituita dall' *art. 1, comma 4, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	2	3
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

(10) Il presente comma, già sostituito dall' *art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, è stato poi nuovamente così sostituito dall' *art. 5, comma 2, L.R. 20 agosto 2010, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2010, era così formulato: «4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	2	3
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

(11) Periodo così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(12) Il presente comma, già modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, poi sostituito dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 17*, è stato nuovamente così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.».

In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 2012, n. 213 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 1, L.R. 17/2011*, con la conseguente

estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma, nella versione introdotta dal citato comma 1 (sopra riportata). Peraltro la suddetta L.R. n. 17/2011 è stata poi interamente abrogata dall' art. 13, L.R. 19 ottobre 2012, n. 24.

(13) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(14) Periodo così modificato dall' art. 35, comma 1, lettera d), L.R. 23 marzo 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(15) Periodo così modificato dall' art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 23 marzo 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(16) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(...)